



Regione Lombardia

DECRETO N. 14441

Del 26/10/2021

Identificativo Atto n. 400

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

APPROVAZIONE AVVISO "ATTUAZIONE DELL'ART. 2 "MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI SCIISTICI", COMMA 2 LETT. C), DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41".

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

VISTO l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

RILEVATO che i provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 hanno determinato, tra le altre conseguenze, il mancato avvio della stagione sciistica invernale, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse all'attività degli impianti di risalita;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare l'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 5303 del 27 settembre 2021 con la quale si sono approvati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 "misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c), del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19" al fine di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 5346 del 11 ottobre 2021 avente ad oggetto "Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 –



Regione Lombardia

aggiornamento della D.g.r. XI/4899 del 21 giugno 2021 e della D.g.r. XI/5303 del 27 settembre 2021”;

CONSIDERATO che la suddetta D.g.r. 5303/2021:

- individua nei trasferimenti statali di cui all'allegato A del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, così come integrato dall'art. 3 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la Legge 23 luglio 2021, n. 106, le risorse economiche necessarie, che ammontano a euro 33.834.765,00, a valere sul capitolo 9.07.104.14996 “Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” che presenta la necessaria disponibilità”;
- demanda al dirigente competente della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, qui individuato nel dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome, l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi, compresa la definizione dell'avviso;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, nonché l'art.1, comma 7 del medesimo Decreto, secondo cui “il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è altresì applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro il plafond per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II- capo II “Regime quadro della disciplina degli aiuti”, oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della



Regione Lombardia

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;



Regione Lombardia

VISTO il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

VISTE:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 "COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises" autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

STABILITO che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione



Regione Lombardia

di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

DATO ATTO che è possibile attivare controlli sul rispetto del plafond massimo per beneficiario riferendoli esclusivamente al perimetro di "impresa unica", secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato "de minimis" art. 2.2. del (Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

RITENUTO pertanto di limitare i controlli sul rispetto del plafond soprariportato al perimetro di "impresa unica" come sopradescritto, previa acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari circa le imprese collegate;

RITENUTO che qualora la concessione di nuovi aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento del massimale sopra richiamato, il contributo è rideterminato d'ufficio al fine di restare entro i massimali previsti in analogia al



Regione Lombardia

disposto del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- le imprese collegate di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 17496;

DATO ATTO che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente garantisce:

- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

ACQUISITO, nella seduta del 12 ottobre 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato B) della D.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;



Regione Lombardia

DATO ATTO che al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, in vigore del regime quadro del Temporary Framework, i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari del contributo saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, sulla base di quanto previsto dall' art. 264, comma 1, lett a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTA la comunicazione in data 19 ottobre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla D.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare l'avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41" allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'iniziativa in argomento;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter 9.7 - R.A. 23 "Contrasto allo spopolamento delle aree montane" - missione 9 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 7 " Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. 10 luglio 2018 n. 64;

VISTA la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

VISTO l'art. 8 della L.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli



Regione Lombardia

provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che nel caso di specie rileva l'eccezione prevista dall'art. 26 del succitato decreto per cui si procede alla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici ma rimane esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

VISTI la Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTI la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41" allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria del bando ammonta a euro 33.834.765 a valere sul capitolo 09.07.104.14996 "Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" del Bilancio regionale 2021 – 2023 che presenta la necessaria disponibilità.



Regione Lombardia

3. Di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, tenuto conto delle imprese collegate.

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici, mentre rimane esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

LA DIRIGENTE

MONICA BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41"**

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....	3
A.1 Finalità e obiettivi.....	3
A.2 Riferimenti normativi.....	3
A.3 Soggetti beneficiari	3
A.4 Dotazione finanziaria	5
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	5
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	5
B.2 Criteri di ripartizione delle risorse a disposizione.....	6
B.3 Regime di aiuto.....	9
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	10
C.1 Presentazione delle domande	10
C.2 Registrazione preventiva a Bandi Online	13
C.3 Istruttoria	13
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.....	14
D. DISPOSIZIONI FINALI	14
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	14
D.2 Decadenza e rinunce dei soggetti beneficiari	14
D.3 Controlli ex post	15
D.4 Monitoraggio dei risultati.....	15
D.5 Responsabile del procedimento	15
D.6 Trattamento dati personali.....	15
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	15
SCHEDA INFORMATIVA.....	17

D.8 Diritto di accesso agli atti.....	24
D.9 Riepilogo date e termini temporali	25
D.10 Allegati/Informative e Istruzioni.....	25
ALLEGATO 1: ELENCO CODICI ATECO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO	26
ALLEGATO 2: ELENCO COMUNI APPARTENENTI A COMPRESORI SCIISTICI	27
ALLEGATO 3: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVAMENTE ALL' "IMPRESE IN DIFFICOLTÀ AL 31 DICEMBRE 2019"	30
ALLEGATO 4: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVAMENTE ALLA NOZIONE DI "IMPRESE COLLEGATE DI CUI ALL'ART. 2.2 LETT. C) E D) DEL REGOLAMENTO UE 1407/2013"	31
ALLEGATO 5 ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA.....	33
ALLEGATO 6 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'intervento di cui al presente avviso è finalizzato, in attuazione dell'art. 2 comma 2 lett. c), del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, a sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali.

A.2 Riferimenti normativi

- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 e decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
- DGR n. XI/ 4899 del 21 giugno 2021 ad oggetto "Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 "misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici" di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19" e ss.mm.ii.
- DGR n. XI/5303 del 27 settembre 2021 ad oggetto "Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 "misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19".
- DGR n. XI/5346 del 11 ottobre 2021 ad oggetto "Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 – aggiornamento della d.g.r. XI/4899 del 21/06/2021 e della d.g.r. XI/5303 del 27/09/2021";

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda in risposta al presente avviso le micro, piccole e medie, grandi imprese riconducibili alle attività esercitate in forma imprenditoriale iscritte al registro delle imprese con codici ATECO come individuati nell' Allegato 1 al presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità da autocertificare alla presentazione della domanda:

- risultare attive al momento della presentazione dell'istanza ed avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici,

come individuati nell' Allegato 2 al presente avviso, così come definiti con DGR XI/4899 e aggiornati dalla DGR n. XI/5346;

- aver avuto un calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra 1° novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019; non è richiesta l'indicazione del valore assoluto del calo di fatturato; il dato potrà essere richiesto nei successivi controlli. A tal fine si precisa che per il calcolo del calo di fatturato, si fa riferimento a quanto specificato dall'Agenzia Entrate ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 nella Circolare nr. 15/E del 13 giugno e successive¹;

- per le imprese non attive nel 2018, essere iscritte presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 41/2021 (23 marzo 2021);

- per le sole imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco 1.2, avere la sede operativa o sue pertinenze funzionali nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;

- non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente: il contributo può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

- non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, ovvero nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In fase di liquidazione il soggetto beneficiario deve essere, ad esclusione dei soggetti che autocertificano di non essere obbligati alla regolarità contributiva, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013)².

¹ - per il calcolo del calo di fatturato l'impresa richiedente deve considerare gli importi del fatturato e dei corrispettivi al netto dell'IVA.

Devono essere prese in considerazione tutte le fatture attive e l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate nei due periodi (1° novembre 2018 - 30 aprile 2019 e 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021); per le fatture immediate rileva la data della fattura stessa; per le fatture differite si considera la data del documento di trasporto o documenti analoghi (es. in caso di servizi) richiamati in fattura. Occorre tenere conto delle note di variazione aventi data compresa nei due periodi. Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, gli importi riferiti ai due periodi possono essere considerati al lordo dell'IVA.

² Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro

Le imprese che richiedono il contributo sulla base di un codice ATECO di cui all'allegato 1.1 possono presentare una sola domanda riferita a più unità operative nei limiti del paragrafo B2.

Le imprese che richiedono il contributo sulla base di un codice ATECO di cui all'allegato 1.2 possono presentare una sola domanda riferita a una sola unità operativa.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a euro 33.834.765,00 di risorse assegnate dallo Stato a Regione Lombardia, con il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" nonché con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione.

Sono previste due tipologie di contributi:

- Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.1 di cui allegato 1, definito nella sua misura massima (fino a). In questo caso, l'importo definitivo sarà calcolato in relazione al numero delle domande ammesse per poterle soddisfare tutte.
- Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.2 di cui allegato 1, definito in misura fissa (forfettaria).

In nessun caso i due contributi possono essere cumulati fra loro.

Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e delle Politiche Sociali (G.U. serie generale n. 125, dell'1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31, commi 3 e 8-bis).

Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, ed all'art. 54 del D.L. 34/2020.

B.2 Criteri di ripartizione delle risorse a disposizione

Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.1 di cui allegato 1.

Il valore del contributo per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di seguito elencati è modulato in base alle differenti tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile alla categoria (classificazione), secondo i seguenti criteri:

<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>
79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	Fino a 20.000€
	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI	ALBERGHI 1 STELLA	
	FINO A 20 LETTI	Fino a 10.000
	21-40 LETTI	Fino a 15.000
	OLTRE 40 LETTI	Fino a 20.000
	ALBERGHI 2 STELLE	
	FINO A 20 LETTI	Fino a 20.000
	21-40 LETTI	Fino a 28.000
	OLTRE 40 LETTI	Fino a 37.000
	ALBERGHI 3 STELLE	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 25.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 33.000
	61 - 90 LETTI	Fino a 40.000
	OLTRE 90 LETTI	Fino a 45.000
	ALBERGHI 4 STELLE	
FINO A 30 LETTI	Fino a 30.000	
31 - 60 LETTI	Fino a 37.000	
61 - 90 LETTI	Fino a 43.000	

	OLTRE 90 LETTI	Fino a 50.000
	ALBERGHI 5 STELLE	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 35.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 44.000
	61 - 90 LETTI	Fino a 50.000
	OLTRE 90 LETTI	Fino a 55.000
	RTA 2 STELLE	-
	FINO A 30 LETTI	Fino a 10.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 20.000
	OLTRE 60 LETTI	Fino a 30.000
	RTA 3 STELLE	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 15.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 25.000
	OLTRE 60 LETTI	Fino a 35.000
	RTA 4 STELLE	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 40.000
	31 - 60 LETTI	Fino a 45.000
	OLTRE 60LETTI	Fino a 50.000
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE	VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 1-2 STELLE	
	CAPACITA' RICETTIVA FINO A 200POSTI	Fino a 20.000€
	CAPACITA' RICETTIVA OLTRE I 200 POSTI	Fino a 25.000€
	VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 3-4 STELLE	
	CAPACITA' RICETTIVA FINO A 300 POSTI	Fino a 35.000€
	CAPACITA' RICETTIVA OLTRE 300 POSTI	Fino a 45.000€
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER SOGGIORNI BREVI (esclusi B&B e	FORESTERIE	Fino a 15.000€
	LOCANDE	Fino a 15.000€
	CASE PER FERIE	-
	FINO A 50 LETTI	Fino a 25.000€

sottodigit 55.20.4 e 55.20.52)	OLTRE 50 LETTI	Fino a 35.000€
	OSTELLI	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 20.000€
	OLTRE 30 LETTI	Fino a 35.000€
	RIFUGI	-
	FINO A 40 LETTI	Fino a 20.000€
	DA 41 A 80 LETTI	Fino a 30.000€
	OLTRE 80 LETTI	Fino a 40.000€
	CAV GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE	
	FINO A 10 LETTI	Fino a 10.000€
	11-50 LETTI	Fino a 25.000€
	OLTRE 50 LETTI	Fino a 30.000€

L'importo del ristoro è definito nella sua misura massima e sarà calcolato in relazione al numero delle domande ammesse.

L'operatore economico ha diritto ad un ristoro per ogni unità operativa localizzata nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita.

L'importo del contributo potrà variare in presenza di economie.

Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.2 di cui allegato 1.

Le imprese aventi i codici ATECO di seguito elencati beneficiano di contributi forfettari alle seguenti condizioni:

<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO FORFETTARIO</u>
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	8.000€
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	8.000€
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	6.000€

56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	6.000€
77.21.09	Noleggio di attrezzature sportive e ricreative	5.000€

Il codice ATECO di riferimento è esclusivamente quello primario; tale limite non si applica al codice "Ateco 77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative" che è ammesso sia se primario che secondario.

L'importo del contributo è determinato in misura fissa come da tabella.

L'operatore economico ha diritto ad un solo ristoro indipendentemente dal numero di unità operative localizzate nel territorio dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici.

Ogni impresa può richiedere in maniera alternativa o il contributo previsto per le attività rientranti nell'elenco elenco 1.1 dell'Allegato 1 o quello previsto per l'attività rientranti nell'elenco elenco 1.2 dell'Allegato 1.

B.3 Regime di aiuto

I contributi saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino, ai sensi del D.P.R. 445/2000 in fase di presentazione della domanda, di non

essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione) ;

- nel rispetto del plafond massimo per beneficiario riferito al perimetro di "impresa unica", secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato "de minimis" art. 2.2. del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese beneficiarie, ai sensi del D.P.R. 445/2000 in fase di presentazione della domanda, dovranno dichiarare le imprese collegate di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013.

Qualora la concessione di nuovi aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento del massimale sopra richiamato, il contributo è rideterminato d'ufficio in analogia al disposto del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate:

dalle **ore 10 del 29 ottobre 2021** alle **ore 16 del 12 novembre 2021**

esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi On Line all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, dal **legale rappresentante o titolare dell'impresa richiedente**.

Prima di procedere con la presentazione della domanda è necessario svolgere le operazioni indicate nel successivo punto C2 "Registrazione preventiva a Bandi Online". Al fine di evitare un sovraccarico della piattaforma e i conseguenti ritardi nell'elaborazione delle domande è raccomandato che la registrazione di un nuovo soggetto e la verifica dei dati degli utenti già profilati sia effettuata prima della data di apertura per la presentazione delle domande di contributo.

L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato:

- Tramite identità digitale SPID;
- Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo;
- Tramite Carta d'identità elettronica (CIE).

Per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da erogare il contributo entro la vigenza del regime quadro del Temporary Framework, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificati secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000.

In particolare, il rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente dovrà:

- dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo "A.3 Soggetti beneficiari";
- inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo;
- indicare riferimenti della/e sede/i operativa/e per cui si chiede il ristoro, compresi gli estremi del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività (scia o altro titolo);
- accettare integralmente gli impegni e le condizioni del bando;
- dichiarare di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 6;
- dichiarare che l'impresa non fosse in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- dichiarare l'esistenza di legami con altri soggetti costituenti impresa unica ai sensi dell'art. 2.2. lett. a) e b) del regolamento UE 1407/2013;
- dichiarare i collegamenti dell'impresa di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013;
- per le sole imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco 1.1, contenuto nell'allegato 1, la tipologia di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, e relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile la categoria (classificazione), ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo B.2;
- per le sole imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco 1.2, contenuto nell'allegato 1, dichiarare di avere la sede operativa o sue pertinenze funzionali

nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo³;

I richiedenti sono responsabili della correttezza delle informazioni indicate nella domanda.

Conclusa la compilazione della domanda sarà necessario:

- Scaricare la "Domanda di partecipazione", generata dal sistema informatico;
- Sottoscrivere, da parte del legale rappresentante o titolare dell'impresa, la domanda con firma elettronica;
- Ricaricare la domanda sul sistema informatico per poi procedere con l'invio al protocollo.

Ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo.

Imposta di bollo

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Antimafia

Qualora i contributi oggetto del presente provvedimento siano di valore pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie, anche in fase di integrazione documentale, per permettere alla Pubblica Amministrazione di

³ Ai fini della misurazione è possibile fare riferimento alla funzionalità per misurare la distanza tra punti di Google maps.

effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

C.2 Registrazione preventiva a Bandi Online

Per presentare domanda, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo sul sistema informatico "Bandi Online". Nel caso in cui non sia già profilato, il richiedente deve:

- Registrare una persona fisica come utente, (la registrazione deve essere effettuata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa oppure dalla persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto di questo);
- Provvedere alla profilazione dell'impresa richiedente, inserendo tutti i dati richiesti dal sistema, ponendo particolare attenzione alla correttezza del codice ATECO primario e secondario;
- Attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

Nel caso in cui il soggetto richiedente disponga già di un profilo su "Bando Online", è necessario verificare la correttezza e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:

- Data inizio attività
- Data costituzione
- Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese
- Partita IVA, per i soggetti tenuti
- Natura giuridica
- Stato attività
- PEC
- Descrizione codice ATECO primario e secondario
- Codice fiscale rappresentante legale
- Nome e cognome rappresentante legale

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è **a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.**

C.3 Istruttoria

L'istruttoria verrà conclusa entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande. La Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni effettuerà una verifica relativamente alla ammissibilità formale dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo, secondo quanto previsto dal presente avviso e dalla D.G.R. n. 5303/2021, ed in particolare:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità dei dati inseriti nella domanda e conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, il responsabile del procedimento potrà chiedere al soggetto richiedente le integrazioni e/o i chiarimenti che si

rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 5 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Il contributo è concesso entro 20 giorni dal termine per la conclusione della istruttoria, fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dei termini per richiesta di integrazioni. Il contributo spettante sarà successivamente liquidato esclusivamente tramite bonifico sull' IBAN indicato in domanda dal beneficiario. I beneficiari riceveranno all'indirizzo di posta elettronica, indicato in sede di compilazione della domanda, comunicazioni in merito alla concessione del contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati:

- al rispetto delle disposizioni del presente avviso;
- a rendere disponibile a Regione Lombardia, qualora richiesta, la documentazione relativa alle autocertificazioni rese in fase di domanda;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dalle richieste di Regione Lombardia ad esso conseguenti, i documenti e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

D.2 Decadenza e rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia al contributo, il soggetto beneficiario dovrà darne comunicazione, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto la dizione "Rinuncia bando ristori".

L'agevolazione sarà soggetta a decadenza qualora:

- Le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- Sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo "A.3 Soggetti beneficiari";
- Non siano rispettati gli obblighi di cui al paragrafo D.1.

Qualora con apposito provvedimento venga dichiarata, anche a seguito di rinuncia, la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti.

D.3 Controlli ex post

Regione Lombardia procederà ad effettuare controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 5 % del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire nelle modalità ed entro il termine di 10 giorni la documentazione richiesta, a consentire il pieno accesso da parte dei funzionari incaricati.

I soggetti che verranno estratti dovranno inserire in Bandi On Line i documenti che verranno richiesti e a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000, qualora risultino false attestazioni o non sia consentito l'accesso alla documentazione richiesta, Regione Lombardia dichiarerà la decadenza con obbligo di restituzione del contributo assegnato, con le relative conseguenze penali.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- **Numero in valore assoluto di beneficiari**
- **Pieno utilizzo delle risorse**

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, in fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente della Unità organizzativa Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandis.regione.lombardia.it.

Per informazioni sulla misura è possibile contattare:

- E-mail: ristori_compensori@regione.lombardia.it
- PEC entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it
- Numero verde regionale 800 318 318 tasto 1 per informazioni attivo per telefonia fissa mentre per cellulare 0232323325

Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:

- Numero verde: 800.131.151
- Email: bandi@regione.lombardia.it

Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" di cui all'art. 2, comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
DI COSA SI TRATTA	<p>La misura è finalizzata a sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali</p>
TIPOLOGIA	<p>Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione.</p> <p>Sono previste due tipologie di contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.1 di cui allegato A1, definito nella sua misura massima (fino a). In questo caso, l'importo definitivo sarà calcolato in relazione al numero delle domande ammesse per poterle soddisfare tutte. - Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.2 di cui allegato A1, definito in misura fissa (forfettaria). <p>In nessun caso i due contributi possono essere cumulati fra loro. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono presentare domanda le micro, piccole e medie, grandi imprese riconducibili alle attività esercitate in forma imprenditoriale iscritte al registro delle imprese con codici ATECO come individuati nell' Allegato 1 al presente avviso, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità da autocertificare alla presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultare attive al momento della presentazione dell'istanza ed avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici, come individuati nell'

Allegato 2 al presente avviso, così come definiti con DGR XI/4899 e aggiornati dalla DGR n. XI/5346;

- aver avuto un calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra 1° novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019; non è richiesta l'indicazione del valore assoluto del calo di fatturato; il dato potrà essere richiesto nei successivi controlli. A tal fine si precisa che per il calcolo del calo di fatturato, si fa riferimento a quanto specificato dall'Agenzia Entrate ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 nella Circolare nr. 15/E del 13 giugno e successive ;

- per le imprese non attive nel 2018, essere iscritte presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 41/2021 (23 marzo 2021);

- per le sole imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco 1.2, avere la sede operativa o sue pertinenze funzionali nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;

- non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente: il contributo può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

- non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, ovvero nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In fase di liquidazione il soggetto beneficiario deve essere, ad esclusione dei soggetti che autocertificano di non essere obbligati alla regolarità contributiva, in regola rispetto alla

	<p>verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) .</p> <p>Le imprese che richiedono il contributo sulla base di un codice ATECO di cui all'allegato 1.1 possono presentare una sola domanda riferita a più unità operative nei limiti del paragrafo B2.</p> <p>Le imprese che richiedono il contributo sulla base di un codice ATECO di cui all'allegato 1.2 possono presentare una sola domanda riferita a una sola unità operativa.</p>																																		
RISORSE DISPONIBILI	Euro 33.834.765,00																																		
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p><u>Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.1 di cui allegato 1.</u></p> <p>Il valore del contributo per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di seguito elencati, è modulato in base alle differenti tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile alla categoria (classificazione), secondo i seguenti criteri:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>ATECO</u></th> <th><u>TIPOLOGIA</u></th> <th><u>IMPORTO RISTORO</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)</td> <td>ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO</td> <td rowspan="2">Fino a 20.000€</td> </tr> <tr> <td>ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR</td> </tr> <tr> <td rowspan="13">55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</td> <td>ALBERGHI 1 STELLA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FINO A 20 LETTI</td> <td>Fino a 10.000</td> </tr> <tr> <td>21-40 LETTI</td> <td>Fino a 15.000</td> </tr> <tr> <td>OLTRE 40 LETTI</td> <td>Fino a 20.000</td> </tr> <tr> <td>ALBERGHI 2 STELLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FINO A 20 LETTI</td> <td>Fino a 20.000</td> </tr> <tr> <td>21-40 LETTI</td> <td>Fino a 28.000</td> </tr> <tr> <td>OLTRE 40 LETTI</td> <td>Fino a 37.000</td> </tr> <tr> <td>ALBERGHI 3 STELLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FINO A 30 LETTI</td> <td>Fino a 25.000</td> </tr> <tr> <td>31 - 60 LETTI</td> <td>Fino a 33.000</td> </tr> <tr> <td>61 - 90 LETTI</td> <td>Fino a 40.000</td> </tr> <tr> <td>OLTRE 90 LETTI</td> <td>Fino a 45.000</td> </tr> </tbody> </table>	<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>	79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	Fino a 20.000€	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI	ALBERGHI 1 STELLA		FINO A 20 LETTI	Fino a 10.000	21-40 LETTI	Fino a 15.000	OLTRE 40 LETTI	Fino a 20.000	ALBERGHI 2 STELLE		FINO A 20 LETTI	Fino a 20.000	21-40 LETTI	Fino a 28.000	OLTRE 40 LETTI	Fino a 37.000	ALBERGHI 3 STELLE		FINO A 30 LETTI	Fino a 25.000	31 - 60 LETTI	Fino a 33.000	61 - 90 LETTI	Fino a 40.000	OLTRE 90 LETTI	Fino a 45.000
<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>																																	
79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	Fino a 20.000€																																	
	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR																																		
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI	ALBERGHI 1 STELLA																																		
	FINO A 20 LETTI	Fino a 10.000																																	
	21-40 LETTI	Fino a 15.000																																	
	OLTRE 40 LETTI	Fino a 20.000																																	
	ALBERGHI 2 STELLE																																		
	FINO A 20 LETTI	Fino a 20.000																																	
	21-40 LETTI	Fino a 28.000																																	
	OLTRE 40 LETTI	Fino a 37.000																																	
	ALBERGHI 3 STELLE																																		
	FINO A 30 LETTI	Fino a 25.000																																	
	31 - 60 LETTI	Fino a 33.000																																	
	61 - 90 LETTI	Fino a 40.000																																	
	OLTRE 90 LETTI	Fino a 45.000																																	

		ALBERGHI 4 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 30.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 37.000
		61 - 90 LETTI	Fino a 43.000
		OLTRE 90 LETTI	Fino a 50.000
		ALBERGHI 5 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 35.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 44.000
		61 - 90 LETTI	Fino a 50.000
		OLTRE 90 LETTI	Fino a 55.000
		RTA 2 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 10.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 20.000
		OLTRE 60 LETTI	Fino a 30.000
		RTA 3 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 15.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 25.000
		OLTRE 60 LETTI	Fino a 35.000
		RTA 4 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 40.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 45.000
		OLTRE 60LETTI	Fino a 50.000
	55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE	VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 1-2 STELLE	
		CAPACITA' RICETTIVA FINO A 200POSTI	Fino a 20.000€
		CAPACITA' RICETTIVA OLTRE I 200 POSTI	Fino a 25.000€
		VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 3-4 STELLE	
		CAPACITA' RICETTIVA FINO A 300 POSTI	Fino a 35.000€
		CAPACITA' RICETTIVA OLTRE 300 POSTI	Fino a 45.000€
	55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE	FORESTERIE	Fino a 15.000€
		LOCANDE	Fino a 15.000€

STRUTTURE PER SOGGIORNI BREVI (esclusi B&B e sottodigit 55.20.4 e 55.20.52)		
	CASE PER FERIE	
	FINO A 50 LETTI	Fino a 25.000€
	OLTRE 50 LETTI	Fino a 35.000€
	OSTELLI	
	FINO A 30 LETTI	Fino a 20.000€
	OLTRE 30 LETTI	Fino a 35.000€
	RIFUGI	
	FINO A 40 LETTI	Fino a 20.000€
	DA 41 A 80 LETTI	Fino a 30.000€
	OLTRE 80 LETTI	Fino a 40.000€
	CAV GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE	
	FINO A 10 LETTI	Fino a 10.000€
	11-50 LETTI	Fino a 25.000€
	OLTRE 50 LETTI	Fino a 30.000€
	<ul style="list-style-type: none"> - L'importo del ristoro è definito nella sua misura massima e sarà calcolato in relazione al numero delle domande ammesse. - L'operatore economico ha diritto ad un ristoro per ogni unità operativa localizzata nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita. - L'importo del contributo potrà variare in presenza di economie. <p><u>Contributo per le attività rientranti nell'elenco 1.2 di cui allegato 1.</u> Le imprese aventi i codici ATECO di seguito elencati, beneficiano di contributi forfettari alle seguenti condizioni:</p>	

	<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO FORFETTARIO</u>
	56.10.11	Ristorazione con somministrazione	8.000€
	56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	8.000€
	56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	6.000€
	56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	6.000€
	77.21.09	Noleggio di attrezzature sportive e ricreative	5.000€
	<ul style="list-style-type: none"> - il codice ATECO di riferimento è esclusivamente quello primario; tale limite non si applica al codice "Ateco 77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative" che è ammesso sia se primario che secondario; - L'operatore economico ha diritto ad un solo ristoro indipendentemente dal numero di unità operative localizzate nel territorio dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici - Il contributo è riconosciuto esclusivamente qualora la sede operativa o sue pertinenze funzionali sia posta nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo; - L'importo del contributo è determinato in misura fissa come da tabella. <p>Ogni impresa può richiedere in maniera alternativa o il contributo previsto per le attività rientranti nell'elenco elenco 1.1 dell'Allegato 1 o quello previsto per l'attività rientranti nell'elenco elenco 1.2 dell'Allegato 1.</p>		
DATA DI APERTURA	Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 29 ottobre 2021		
DATA DI CHIUSURA	Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16 del 12 novembre 2021		
COME PARTECIPARE	Esclusivamente tramite il sistema informatico "Bandi Online" https://www.bandiregione.lombardia.it compilando la relativa modulistica con le informazioni richieste		
PROCEDURA DI SELEZIONE	Automatica. Tutte le domande saranno soddisfatte con eventuale riproporzionamento del contributo, se non forfettario, nel limite delle risorse disponibili.		
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni sulla misura è possibile contattare:		

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">•Email: ristori_compensori@regione.lombardia.it•PEC: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it• Numero verde regionale 800 318 318 tasto 1 per informazioni attivo per telefonia fissa mentre per cellulare 0232323325 <p>Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Numero verde: 800.131.151• Email: bandi@regione.lombardia.it |
|--|---|

() La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Enti locali Montagna e Piccoli Comuni, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it.

La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.9 Riepilogo date e termini temporali

<i>Attività</i>	<i>Tempistiche</i>
<i>Registrazione e profilazione on line tramite Bandi On Line</i>	<i>Sempre aperto. Si consiglia la registrazione e la verifica degli utenti già profilati prima della data di apertura dell'avviso</i>
<i>Apertura dell'avviso</i>	<i>Dalle ore 10 del 29 ottobre 2021</i>
<i>Chiusura dell'avviso</i>	<i>Alle ore 16 del 12 novembre 2021</i>
<i>Termine massimo per la concessione del contributo</i>	<i>Entro 20 giorni dal termine per la chiusura della istruttoria</i>

D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

- *Allegato 1: elenco codici Ateco ammissibili al contributo*
- *Allegato 2: elenco Comuni appartenenti a comprensori sciistici*
- *Allegato 3: istruzioni per la compilazione della domanda relativamente all' "imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019"*
- *Allegato 4: istruzioni per la compilazione della domanda relativamente alla nozione di "imprese collegate di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013"*
- *Allegato 5: istruzioni firma elettronica*
- *Allegato 6: informativa relativa al trattamento dei dati personali per la misura a sostegno dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico localizzati nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici ai sensi art.13 del regolamento UE 2016/679*

ALLEGATO 1: ELENCO CODICI ATECO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

1.1. ELENCO CODICI ATECO PRIMARIO O SECONDARIO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

55.1 e tutti sottodigit (Alberghi e R.T.A.)

55.2 e tutti sottodigit (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast *(che sono esclusi in quanto esercitati in forma non imprenditoriale)*, residence (foresterie e locande)

ad esclusione:

- codice 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle imprese agricole)
- codice 55.20.4 (Colonie marine e montane)

55.3 e tutti sottodigit (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)

79 tutti sottodigit (Agenzie di viaggio e Tour Operator, inclusi i consorzi turistici)

ad esclusione:

- codice 79.90.11 (Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento)
- codice 79.90.20 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici).

1.2. ELENCO CODICI ATECO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

- codice 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) SOLO PRIMARIO
- codice 56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) SOLO PRIMARIO
- codice 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) SOLO PRIMARIO
- codice 56.30.00 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) SOLO PRIMARIO
- codice **77.21.09** (Noleggio di attrezzature sportive e ricreative) PRIMARIO O SECONDARIO

ALLEGATO 2: ELENCO COMUNI APPARTENENTI A COMPRESORI SCIISTICI

COMUNE	PROVINCIA
ARDESIO	BG
BRANZI	BG
CARONA	BG
CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
COLERE	BG
COSTA VALLE IMAGNA	BG
CUSIO	BG
FOPPOLO	BG
GANDINO	BG
GROMO	BG
MEZZOLDO	BG
MOIO DE' CALVI	BG
OLTRE IL COLLE	BG
PIAZZATORRE	BG
ROGNO	BG
RONCOBELLO	BG
SCHILPARIO	BG
SELVINO	BG
SERINA	BG
SONGAVAZZO	BG
VALLEVE	BG
VALTORTA	BG
VILMINORE DI SCALVE	BG
VALBONDIONE	BG

ANGOLO TERME	BS
ARTOGNE	BS
BAGOLINO	BS
BORNO	BS
BRENO	BS
COLLIO	BS
CORTENO GOLGI	BS
PISOEGNE	BS
PONTE DI LEGNO	BS
TEMÙ	BS
SORMANO	CO
BARZIO	LC
CASARGO	LC
ESINO LARIO	LC
MARGNO	LC
MOGGIO	LC
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
APRICA	SO
BORMIO	SO
CAMPODOLCINO	SO
CASPOGGIO	SO
CHIESA IN VALMALENCO	SO
GEROLA ALTA	SO
LANZADA	SO
LIVIGNO	SO
MADESIMO	SO
PIURO	SO

TEGLIO	SO
TIRANO	SO
VALDIDENTRO	SO
VALDISOTTO	SO
VALFURVA	SO
VILLA DI TIRANO	SO
BRINZIO	VA
CUNARDO	VA
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA

ALLEGATO 3: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVAMENTE ALL' "IMPRESE IN DIFFICOLTÀ AL 31 DICEMBRE 2019"

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO 4: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVAMENTE ALLA NOZIONE DI “IMPRESA COLLEGATE DI CUI ALL’ART. 2.2 LETT. C) E D) DEL REGOLAMENTO UE 1407/2013”

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime di Temporary framework è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un’influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all’Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all’art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) **un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**
- d) **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa ⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO 5 ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 della COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a) è connessa unicamente al firmatario;

b) è idonea a identificare il firmatario;

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.



Regione Lombardia

**ALLEGATO 6 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA MISURA A SOSTEGNO DEI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA DI VENDITA DI BENI O SERVIZI AL PUBBLICO
LOCALIZZATI NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPENSORI SCIISTICI ai sensi art.13 del Regolamento UE 2016/679**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali comuni (dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede legale e operativa, indirizzi di posta elettronica, recapito telefonico, redditali, iban) ed eventuali dati relativi alle verifiche antimafia sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative di concessione e erogazione delle misure a sostegno dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico localizzati nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali, ai sensi dell'art. 2, Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69.

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell'art.6 lett e) del Regolamento UE 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento quali: Camera di commercio, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Inps, Inail, Ministero dello Sviluppo Economico.

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati all'Ente del Sistema Regionale (Sireg) individuato per il supporto nella gestione dell'istruttoria, dell'erogazione e dei controlli, e ad Aria Spa, per la gestione della piattaforma informatica per la presentazione della domanda relativa alla misura in oggetto, in qualità di responsabili del trattamento, nominati dal Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi ad eccezione della pubblicazione sul Registro Nazionale Aiuti gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

6. Tempi di conservazione dei dati

Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla data di concessione del contributo al fine di effettuare controlli successivi e al fine della valutazione degli impatti della misura.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.